Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 2 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 gennaio 1946, n. 120.

Ricostituzione del comune di Talamello (Pesaro).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Talamello, aggregato con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703, al comune di Mercantino Marecchia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pesaro sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Talamello e Mercantino Marecchia.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Talamello e quello del comune di Mercantino Marecchia, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703.

Al personale già in servizio presso il comune di Mercantino Marecchia che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 ge naio 1946, n. 121.

Ricostituzione dei comuni di Settimo S. Pietro e Ma calagonis (Cagliari).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giug 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° fe braio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato p gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segu

Art. 1.

I comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis, aggi gati con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195, al comu di Sinnai, sono ricostituiti con la circoscrizione prec stente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provincia amministrativa, provvederà al regolamento dei rappo patrimoniali e finanziari fra i comuni di Settimo S. P tro, Maracalagonis e Sinnai.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Settimo S. P tro e Maracalagonis e quello del comune di Sinnai ranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provi ciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potran essere superiori rispettivamente a quelli organicamen assegnati ai comuni di Settimo S. Pietro, Maraca gonis e Sinnai anteriormente alla loro fusione dispos con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195.

Al personale già in servizio presso il comune di Sin che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti org nici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchi e trattamento economico superiori a quelli goduti l'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso gior della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigil dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale de leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare co legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 122.

Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675;
Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La notificazione in forma esecutiva delle sentenze dei conciliatori e degli altri provvedimenti da loro emanati ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, nonchè la notificazione del precetto, sono anche di competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione.

Restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari le notificazioni per mezzo della posta degli atti di cui al comma precedente.

Art. 2.

Ferma restando la disposizione di cui all'art. 254 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, agli uscieri degli uffici di conciliazione spettano i diritti di notificazione, quelli di repertorio e le indennità di trasferta, per le distanze maggiori di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio, nella misura pari alla metà dei diritti e delle indennità dovuti agli ufficiali giudiziari per gli stessi titoli.

Art. 3.

Agli uscieri di conciliazione chiamati ad adempiere alle funzioni di ufficiale giudiziario a norma dell'art. 91 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, compete la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi, nella misura e con le modalità previste per gli ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 123.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le attribuzioni devolute ai Prefetti col decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553, la facoltà del Ministro per l'interno di trasferire su domanda o d'ufficio, da uno ad altro Comune della stessa provincia, i segretari comunali di grado superiore al 5°, e, da una ad altra sede di provincie diverse, i segretari comunali e provinciali di ogni grado, sarà esercitata, nell'ambito delle circoscrizioni regionali della Sardegna e della Sicilia, dai rispettivi Alti Commissari.

Art. 2.

Le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'interno in virtù della legge 27 giugno 1942, n. 851, relativamente alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, ai collocamenti in aspettativa e al trattamento economico dei segretari comunali di grado superiore al 5°, saranno esercitate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali dagli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 124.

Ricostituzione del comune di Scapoli (Campobasso).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1928, n. 158;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Scapoli, aggregato con R. decreto 26 gennaio 1928, n. 158, al comune di Colli al Volturno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Colli al Volturno e Scapoli.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Scapoli e quello di Colli al Volturno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 gennaio 1928, n. 158.

Al personale già in servizio presso il comune di Colli al Volturno che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 125.

Ricostituzione dei comuni di Cannalonga e di Novi Velia (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R decreto 8 novembre 1928, n. 2667;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Cannalonga e di Novi Velia aggregati con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667, al comune di Vallo della Lucania, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Vallo della Lucania, di Cannalonga e di Novi Velia.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Cannalonga e di Novi Velia e quello del comune di Vallo della Lucania saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 novembre 1928, numero 2667

Al personale già in servizio presso il comune di Vallo della Lucania che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 126.

Ricostituzione del comune di Anacapri (Napoli).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 aprile 1927, n. 709;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Anacapri, aggregato con R. decreto 21 aprile 1927, n. 709, a quello di Capri, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Capri e di Anacapri.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Anacapri e quello del comune di Capri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 21 aprile 1927, n 709.

Al personale già in servizio presso il comune di Capri che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1946, n. 127.

Modificazione dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 56, penultimo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Visto l'art 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, recante provvedimenti di carattere finanziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese inerenti al suo funzionamento, è autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, ad effettuare aperture di credito per un importo non superiore a L. 3.000.000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « La Lenzetta », in Villa Literno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 17 giugno 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta », di pertinenza come dagli atti, della ditta Noviello Andrea di Giuseppe e comune di Villa Literno, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno, in testa alla ditta Noviello Andrea di Giuseppe, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 15, particella 16, per la superficie complessiva di Ha. 0.38.55 e con la rendita imponibile di L. 7,71.

Il fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Ucciero Sebastiano fu Antonio, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Iannone Nicola fu Sebastiano, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell' Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1100 (millecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 111. — FERRARI

(878)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Heumann, sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, c vertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 19 n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° f braio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istr toria è risultato che la S. A. Heumann, con sede Milano, via Stilicone n. 9 (prodotti terapeutici), si tr nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decre legge succitato, in quanto nell'azienda hanno intere persone di nazionalità della Germania, ed è quindi portuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La S. A. Heumann, con sede in Milano, è sottopo a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Solim Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazze Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1946

Il Ministro: CORBIN

(797)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1946.

Revoca di precedenti provvedimenti adottati nei rigua di aziende tedesche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società di fatto I loni O. e C., con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società in nome coll tivo Glessmer A. e C., con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società in nome coll tivo « Lavanderia Sempione di Meyer e C. », con se in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società in nome coll tivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società in nome coll tivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società di fatto Bus mann F.lli, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società in accomand Meyer Arturo e C., con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società in accomand Oftalmottica, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società di fatto Deut e Aichner, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1945, col qual stata sottoposta a sequestro la società di fatto « El

ta » — fabbrica italiana articoli balneari, ecc. — con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo A.C.O. di Cohn e Fuks, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Impex, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Keller Giorgio », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino

Ritenuto che dalle ulteriori indagini disposte è risultato che le suindicate aziende non sono più esistenti;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti:

1) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Belloni C. e C., con sede in Torino,

2) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Glessmer A. e C., con sede in Milano;

3) decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Lavanderia Sempione di Meyer e C. », con sede in Milano;

4) decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Reitlinger Otto », con sede in Milano;

5) decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Olowinsky Ruth », con sede in Milano;

6) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Buschmann F.lli, con sede in Milano;

7) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Meyer Arturo e C. con sede in Milano;

8) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Oftalmottica, con sede in Milano,

9) decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Deutsch e Aichner, con sede in Milano;

10) decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, ecc., con sede in Milano;

11) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo A.C.O. di Cohn e Fuks, con sede in Milano;

12) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Raccolta utilizzazione spazzature, con sede in Milano;

13) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Impex, con sede in Milano,

14) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Keller Giorgio », con sede in Milano;

15) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino;

16) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino;

17) decreto 20 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Peter Ernesto, con sede in Torino;

18) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino;

19) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Oppler dott. Ernesto, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(819)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « E.F.E.S. », con sede in Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « E.F.E.S. », con sede in Firenze, via Toselli n. 178, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S.A. « E.F.E.S. », con sede in Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor rag. Porzio Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(818)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Sostituzione del sindacatore della Società anonima italiana Hoesch in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima italiana Hoesch in liquidazione, con sede in Milano, via G. Verdi n. 7, e nominato sindacatore il rag. Marcucci Giuseppe;

Ritenuto che il predetto rag. Marcucci Giuseppe ha declinato l'incarico e che pertanto occorre nominare sindacatore della suindicata società altra persona;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sindacatore della Società anonima italiana Hoesch in liquidazione, con sede in Milano, il dott. Chiaraviglio Luigi in sostituzione del rag. Marcucci Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(820)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 1° maggio 1945, con cui il gr. uff. on. conte Ugo Guarienti è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del gr. uff. conte Ugo Guarienti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 47 del 27 marzo 1946, riguardante i prezzi dei nitrati importati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 47 del 27 marzo 1946, ha fissato come appresso per tutte le provincie restituite al Governo italiano i prezzi di vendita al consumo dei nitrati importati:

nitrato soda Cile . . . . L. 1850
nitrato ammonico 33-35 % . . . . » 2400

I suddetti prezzi, comprensivi dell'imballaggio, si intendono per merce posta su veicolo dell'acquirente al magazzino di distribuzione servito da stazione ferroviaria e per cento chilogrammi riferiti al peso originario dei sacchi sigillati.

Per le vendite al rotto di sacco è consentita una maggiorazione di L. 50 al q.le sui detti prezzi.

Per i magazzini di vendita non serviti da stazione di ferrovie dello Stato o di ferrovie ammesse al servizio cumulativo, le maggiori spese di trasporto saranno determinate localmente dai Comitati provinciali dei prezzi.

(886)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 marzo 1946 - N. 74

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,75
Id. 3,50 % 1902	90,80
Id. 3 % lordo	82,70
Id. 5 % 1935	98,30
Redimibile 3,50 % 1934	85,80
Id. 5 % 1936	97,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.